

TORNATA DEL 26 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE BRUNATI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Opzione del deputato Costa per Ciambèri — Continuazione della verificaione di poteri — Discussione sull'elezione del collegio di Quart in capo del cavaliere Gerbore, vice-intendente della lista civile — Opposizioni dei deputati Valerio e Mellana, e parole in appoggio dei deputati Pallieri, relatore e Torelli, e dei ministri dell'interno e delle finanze — Convalidamento dell'elezione — Giuramento prestato da parecchi deputati — Elezione del presidente della Camera, dei due vice-presidenti, dei segretari e dei questori.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

RICCARDI ERNESTO, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Il deputato conte Costa di Beauregard scrive che, essendo stato eletto ad un tempo nel collegio di Chambéry ed in quello di Thonon, egli fa opzione per il primo.

Quantunque l'ordine del giorno porti in primo luogo la costituzione dell'ufficio della Presidenza, pure, secondo l'intelligenza presa nella tornata di sabato, s'incomincerà colla relazione delle elezioni che forse non daranno luogo a contestazione, e che sono assai poche.

Invito pertanto alla ringhiera il relatore dell'ufficio I.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

BERTINI, relatore. Elezione del collegio di Dogliani. Ho l'onore di riferire alla Camera, a nome dell'ufficio I, sull'elezione del collegio di Dogliani, diviso in tre sezioni, cioè Dogliani, Monesiglio e Murazzano. Il numero totale degli iscritti nelle liste elettorali è di 587; maggioranza del terzo 190; votanti nelle tre sezioni 245; maggioranza della metà 125.

Vennero deposti nelle urne delle tre sezioni voti 121 per l'avvocato collegiato G. B. Cassinis; 59 per l'avvocato Gabutti, giudice istruttore nel tribunale di prima cognizione di Biella; 52 per il conte Ignazio Vassallo di Castiglione; 8 voti andarono dispersi sopra vari cittadini; 5 schede furono dichiarate nulle. Totale 245 corrispondente al numero dei votanti.

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero legale dei voti si procedette allo squittinio di ballottaggio fra l'avvocato Cassinis ed il giudice istruttore Gabutti.

In questa seconda votazione l'avvocato Cassinis ottenne voti 120, ed il suo competitore Gabutti 94. Il primo di questi candidati fu proclamato deputato.

Risulta dagli atti che nelle operazioni venne scrupolosamente osservato il prescritto dalla legge, e non v'ha protesta nè reclamo. Quindi adempio all'incarico affidatomi dall'ufficio I di proporre alla Camera di validare l'elezione su cui ebbi l'onore di riferire.

(La Camera approva.)

Collegio di Savigliano. Questo collegio è diviso nelle sezioni di Savigliano e Cavallermaggiore. Elettori iscritti nelle due sezioni 502; maggioranza del terzo 168; votanti nelle due sezioni 286; maggioranza della metà 144.

Nella sezione di Savigliano l'avvocato G. B. Canalis conseguì voti 105, il professore Domenico Berti 50, l'avvocato Carlo Bianchi di Castagnè 18; voti dispersi 6; numero corrispondente a quello dei votanti 179.

Nella sezione di Cavallermaggiore i voti si distribuirono nel modo seguente:

Al professore Berti 74, all'avvocato Carlo Bianchi 24, all'avvocato G. B. Canalis 5, al professore di legge Gaspare Cesano 8, all'avvocato Giuseppe Donalisio 1, numero uguale a quello dei votanti 107.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei suffragi prescritto dalla legge, si procedette allo squittinio di ballottaggio tra il professore Berti, per il quale erano stati deposti nell'urna 121 voti, e 108 per l'avvocato Canalis.

In questa seconda votazione l'avvocato Canalis ottenne nelle due sezioni voti 171, ed il professore Berti 142. L'ufficio centrale proclamò a deputato il primo dei due candidati. Tutte le operazioni vennero condotte colla più perfetta regolarità, e senza che abbiano dato motivo ad alcuna osservazione. Epperò, per mandato dell'ufficio I, ho l'onore di proporre alla Camera il validamento di questa elezione.

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., relatore. Il collegio di Vercelli è diviso in due sezioni. Gli elettori iscritti nelle due sezioni sommano a 490. Nella prima risposero ad ambi gli appelli 186 elettori. Nella seconda sezione risposero 185.

Nella prima sezione i suffragi si distribuirono come segue: all'avvocato Casimiro Ara voti 125, conte Avogadro Della Motta 55, Bronzini-Zapelloni 5, barone Cantono 1, voti nulli 2, totale 186.

Nella seconda sezione i voti si portarono sui candidati seguenti: all'avvocato Casimiro Ara 144, conte Emiliano Avogadro Della Motta 31, Bronzini-Zapelloni 5, nulli 5, totale 185.

Pertanto, avendo il signor avvocato Casimiro Ara avuto in ambe le sezioni voti 269, numero maggiore della metà dei voti dati validamente dai votanti che risposero ai due appelli nell'una e nell'altra sezione, e superiore eziandio al terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutto il collegio, nè essendovi contestazione o reclamazione di sorta, l'avvo-

cato Casimiro Ara venne proclamato deputato del collegio elettorale di Vercelli, e l'ufficio VI vi propone di convalidare quest'elezione col suo voto.

(La Camera approva.)

Il collegio di Albenga-Alassio è diviso in tre sezioni. Il numero degli elettori iscritti è di 694, quello dei votanti 347.

Nella prima sezione l'avvocato Airenti ebbe 59 voti, ed egual numero di suffragi ottenne il signor Lorenzo Valerio. Gli altri voti andarono dispersi su vari candidati, e 12 schede furono poste in contestazione.

Nella seconda sezione Valerio Lorenzo ebbe 90 voti, l'avvocato Airenti 9, gli altri voti furono dispersi.

Nella terza sezione Valerio Lorenzo ottenne voti 50, Airenti 17, e gli altri voti si portarono su vari candidati.

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero di voti prescritto dalla legge, si procedette alla ballottazione, il risultato della quale fu il seguente: i votanti furono 422, Valerio Lorenzo ebbe voti 198, l'avvocato Airenti 218.

Giova osservare che nella ballottazione due voti furono dichiarati nulli; ma ciò non poté influire sull'elezione, perchè l'avvocato Airenti, come ho detto poc'anzi, ottenne 218 voti, mentre il suo competitore ne conseguì solo 198.

Le operazioni elettorali, essendo state regolari, a nome dell'ufficio vi propongo di convalidare l'elezione dell'avvocato Airenti a deputato del collegio di Albenga-Alassio.

(La Camera approva.)

Elezione del collegio di Spigno. Il collegio di Spigno è diviso in quattro sezioni. Nella prima sezione gli elettori iscritti sono 54, i votanti furono 41; nella seconda sezione gli iscritti sono 100, i votanti furono 65. Nella terza sezione 76, votanti 41; nella quarta iscritti 141, votanti 57; totale elettori iscritti 251, votanti 204. Riportarono in complesso il signor avvocato Gianoglio Giacomo voti 136; il signor conte Alessandro San Front 67, il signor conte Camillo Cavour 1. Il signor avvocato Gianoglio Giacomo, avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato a deputato. L'operazione essendo stata fatta colla regolarità voluta, non essendovi reclamazione di sorta, l'ufficio VI vi propone la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Gianoglio Giacomo a deputato del collegio di Spigno.

(La Camera approva.)

PALLIERI, relatore. Il collegio di Quart è diviso in tre sezioni, nelle quali sono iscritti in complesso 196 elettori. Presero parte alla votazione 166, i cui suffragi si ripartirono nella seguente conformità: il cavaliere Gerbore, vice-intendente generale della lista civile, ottenne voti 99; l'avvocato Favre, sindaco d'Aosta, 54; il professore Giuseppe Buniva 5; furono dispersi sopra altri cittadini 8. Il cavaliere Gerbore avendo riunito più del terzo delle voci degli elettori iscritti, e più della metà di quelle dei votanti, venne proclamato deputato del collegio di Quart.

Dall'esame dei relativi processi verbali l'ufficio V, a nome del quale ho l'onore di riferire, si è accertato della perfetta regolarità delle operazioni elettorali. E però sarà debito suo di proporvi l'ammissione del cavaliere Gerbore in seno di quest'Assemblea dove niun ostacolo s'incontri alla eleggibilità di lui.

L'electo, che fu durante parecchi anni vice-intendente generale dell'azienda dell'interno, esercita presentemente, come avete udito, o signori, le funzioni di vice-intendente generale della lista civile.

In vista di tali circostanze l'ufficio ha assunte le opportune informazioni, e si è procurato due documenti, di cui avrò l'onore di dar lettura alla Camera.

La nomina del signor Gerbore a vice-intendente generale della lista civile è concepita come segue:

« VITTORIO EMANUELE II, ecc.

« Sulla proposizione del nostro sovrintendente generale della lista civile abbiamo nominato e nominiamo a vice-intendente generale della lista civile il cavaliere avvocato Giuseppe Gerbore, già vice-intendente generale all'azienda economica dell'interno, con titolo e grado d'intendente generale, assegnandogli lo stipendio annuo di lire sei mila, per cui sarà contemplato nel bilancio della lista civile, pagabile a trimestri maturati a partire dal 1° aprile prossimo, e con che preste il dovuto giuramento.

« Il nostro sovrintendente generale della lista civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

« Torino, il 25 marzo 1853.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE.

« Contrassegnato: NIGRA. »

Emanava quindi in data dello stesso mese quest'altro decreto reale:

« VITTORIO EMANUELE II, ecc.

« Sulla proposizione del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, in seduta del 24 di questo mese, avuto riguardo ai zelanti e fedeli servizi prestati dal vice-intendente generale dell'azienda economica dell'interno, cavaliere avvocato Giuseppe Gerbore, chiamato ad altre funzioni in servizio della lista civile, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« *Articolo unico.* Il cavaliere avvocato Giuseppe Gerbore è fregiato del titolo e grado d'intendente generale di divisione amministrativa, e sono al medesimo riservati i diritti che attualmente gli possono competere pel conseguimento della pensione di riposo in conseguenza dei servizi da esso resi, e dell'attuale stipendio a tutto il corrente mese.

« Il suddetto ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente, da registrarsi al controllo generale.

« Torino, addì 28 marzo 1853.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE.

« Contrassegnato: PALEOCAPA.

« Registrato al controllo generale, addì 30 marzo 1853, registro 1°, decreti-personale, carte n° 241.

« Sottoscritto: MORENO. »

Ora le riferite regie provvisioni dimostrano primieramente che il signor Gerbore cessò in modo assoluto dal servizio dello Stato, onde non occorre esaminare se sia tra i funzionari dello Stato eleggibili, mentre funzionario dello Stato non è.

Risulta poi che l'impiego di cui è rivestito presso la lista civile gli venne conferito sulla proposta del sovrintendente generale della stessa lista civile, con decreto contrassegnato da esso sovrintendente generale, e non registrato al controllo nè in altro ufficio dello Stato.

Il cavaliere Gerbore pertanto trovasi in una posizione che non si può ravvisare compresa in alcuna delle esclusioni pronunciate dall'articolo 98 della legge elettorale.

Laonde l'ufficio V è d'avviso che possiate senz'altro con-

validare l'elezione del collegio di Quart di cui si tratta. Tale è la conclusione che mi ha commesso di rassegnare alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. Io non era preparato a prendere la parola in questa questione. Credevo che altri l'avrebbe presa, perchè non si venga a stabilire un precedente di questa importanza senza che sia almeno dilucidato un così grave punto di diritto costituzionale. Ora, poichè ognuno tace, io domando che l'elezione del signor Gerbore venga annullata, perchè egli è impiegato della lista civile. Il principio che gl'impiegati della lista civile non possono far parte della nazionale Rappresentanza è adottato presso tutti i Governi costituzionali, e la Camera precedente lo riconobbe implicitamente quando venne discussa l'elezione del signor avvocato Bellono. Questi, come tutti sanno, è avvocato della lista civile, ed egli fu ammesso a sedere qui come deputato, solo quando dimostrò che egli non riceveva veruno stipendio, e che l'impiego che aveva era puramente onorifico.

Donde provengano i denari della lista civile, tutti lo sanno. Sono denari della nazione. E se fosse ammesso che gli impiegati della lista civile potessero essere tutti ammessi come deputati, potrebbe accadere che si stabilisse (cosa certamente non temibile nei giorni in cui viviamo) un precedente molto pericoloso, per cui un grandissimo numero di tali impiegati verrebbero a sedere nel Parlamento, e questi voti, riuniti a quelli degli altri impiegati, potrebbero dare una preponderanza, la quale certamente non fu voluta da chi dettava la legge fondamentale dello Stato, da chi gettava le basi della nostra Costituzione.

Io quindi, appoggiato al precedente da me citato, appoggiato più di tutto ai principii fondamentali, che reggono tutti i Governi costituzionali, i quali considerano gl'impiegati della lista civile come impiegati dello Stato, perchè percepiscono danari da questo, domando che la elezione del signor Gerbore venga dichiarata nulla.

PALLIERI, relatore. L'onorevole preopinante, combattendo le conclusioni dell'ufficio, allegava in appoggio del suo assunto il precedente stabilito nella passata Legislatura dalla decisione presa rispetto all'onorevole nostro collega cavaliere Bellono, siccome quello che dovrebbe indurre la Camera ad escludere presentemente dal suo seno il cavaliere Gerbore. Ma, se si potesse tale precedente invocare nel caso attuale, sarebbe piuttosto per favorire Peletto dal collegio di Quart, anzichè per chiudergli l'ingresso in quest'Assemblea. Ed invero niuno mai contestò al signor Bellono che egli potesse sedere in questo recinto. Si trattava allora unicamente di vedere se il signor Bellono, quale avvocato patrimoniale in secondo della lista civile, dovesse computarsi nel novero dei 51 impiegati che, a termini dell'articolo 100 della legge elettorale, possono far parte della Camera. Non si pretese però mai che fosse ineleggibile, e difatti egli venne nuovamente negli scorsi giorni ammesso senza contestazione in questo recinto. E però simile questione potrà essere sollevata allora soltanto che si tratterà di esaminare se gl'impiegati eletti eccedano il quarto del numero totale dei deputati.

Si fondava inoltre l'onorevole contraddittore dell'ufficio sullo spirito dello Statuto e della legge elettorale, i quali, a suo dire, non permetterebbero di entrare in questo consesso ai pubblici funzionari che trovansi costituiti in troppo stretti vincoli di dipendenza dal potere. Ma ho già dimostrato nel fare la relazione che il signor Gerbore non ha diretta dipendenza dal Ministero. Ad ogni modo poi, uopo è ritenere che,

ben diverso da quello che suppone l'onorevole Valerio si fu l'intendimento che mosse il legislatore a stabilire l'incompatibilità di alcuni impieghi con la popolare rappresentanza. E per verità, chi si faccia ad esaminare le categorie dei funzionari ammissibili e quelle degli esclusi, non concorrerà al certo nell'opinione dell'onorevole Valerio. Basta osservare che possono far parte della Camera e i consiglieri di Stato e i primi ufficiali e gl'intendenti generali d'azienda. Così egualmente tutti i militari di qualsiasi grado, ed anche i semplici soldati, come il caporale ed il sergente, i quali non avrebbero per fermo una grande indipendenza dal ministro della guerra. Non è tanto adunque in ragione della dipendenza, quanto in ragione di certe funzioni, che vennero esclusi gli individui rivestiti di quelle. Dove chiaro e manifesto si appalesa lo spirito del legislatore, si è nell'aver vietato che gli impiegati fra tutti potessero, qualunque fosse la condizione loro inverso il potere esecutivo, eccedere il quarto dei rappresentanti del paese.

L'onorevole Valerio diceva ancora che in sostanza i danari della lista civile sono danari del pubblico erario. Egli avrebbe ragione se esistesse tuttavia l'azienda generale della Real Casa. Secondo gli antichi editti della monarchia di Savoia, non vi era distinzione fra il patrimonio dello Stato e quello del Re. Siffatta base fondamentale del nostro diritto pubblico interno venne confermata, come parecchie altre, dal Codice civile, ove agli articoli 419 e seguenti veggonsi specificati i beni costituenti il *patrimonio dello Stato ossia della Corona*.

Questo stato di cose fu radicalmente immutato dallo Statuto. Coll'articolo 19 di esso venne stabilita la lista civile, ossia dotazione della Corona, indipendentemente dal demanio dello Stato. Appena quindi fummo entrati nella nuova era costituzionale, cessò l'azienda generale della Real Casa di essere un'amministrazione dello Stato.

Prima dello Statuto la mentovata azienda era posta, come tutte le altre, sotto gli ordini di un ministro; essa dipendeva dal ministro delle finanze, non meno che le aziende delle finanze e delle gabelle. Il suo bilancio era sottoposto a tutte le formalità ed a tutti gl'incombenti prescritti per gli altri bilanci dello Stato. Lo stesso aveva luogo rispetto allo spoglio. I conti del suo tesoriere erano esaminati dal magistrato della regia Camera.

Egli è come conseguenza dell'articolo 19 dello Statuto che emanava il reale decreto che avrò l'onore di leggere alla Camera:

CARLO ALBERTO, ecc.

« Per coordinare l'amministrazione della Real Casa colle istituzioni costituzionali che reggono lo Stato, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

« L'intendente generale della Real Casa assumerà il titolo di sovrintendente generale della lista civile.

« Al sovrintendente generale della lista civile è riservata l'amministrazione dei beni stabili e rendite spettanti alla medesima e delle spese relative.

« Lo stesso sovrintendente generale sottoporrà alla firma del Re e contrassegnerà i provvedimenti relativi alla Real Casa, pei quali, a termini dei regolamenti, è necessaria la firma reale.

« Cesserà d'ora in poi ogni ingerenza del controllo generale in tutto ciò che riflette l'amministrazione, contabilità e spese della lista civile.

« Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze

è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà comunicato al controllo generale per esservi registrato.

« Dato in Alessandria, il 12 agosto 1848.

« (Firmato) CARLO ALBERTO.

« (Controfirmato) MOFFA DI LISIO.

« Visto il ministro delle finanze
« VINCENZO RICCI.

« Registrato al controllo generale il 16 agosto 1848, registro 15, Big. Amm. C. 77.

« (Sottoscritto) MORENO, capo di divisione. »

Ma prima ancora di questo decreto, e pel solo effetto dell'attuazione dello Statuto, si ritenne ciò che riguardava la nuova dotazione come affatto separato ed indipendente dalle finanze dello Stato. Così, per esempio, i creditori d'impiegati dell'azienda generale della Real Casa, avendo continuato, per abitudine, in maggio 1848 a ricorrere alla Camera dei conti per ottenere sequestri sugli stipendi dei loro debitori, io mi rammento che, essendo allora sostituito procuratore generale del Re, ebbi a concludere che quel magistrato non era più competente; e mi rammento che gl'interessati non fecero neanche decidere questo punto, ma ritirarono senza più le carte, e si rivolsero ai tribunali ordinari.

Quindi tutte le altre conseguenze ne derivarono, le quali naturalmente scaturivano dal non potersi i beni componenti la dotazione della Corona considerare come beni dello Stato. A cagion d'esempio, benchè una legge del 14 maggio 1851 proibisca i cumuli delle pensioni di riposo con gli stipendi di attività, mai non si riguardò questa disposizione applicabile agli impiegati della lista civile.

La lista civile altro non è che un assegnamento fatto al Re per le sue spese personali e per quelle della sua casa.

La legge del 16 marzo 1850, che fissò l'attuale lista civile, vuole che l'annua somma di quattro milioni sia pagata alla persona che viene a tale effetto delegata dal Re. Questa somma, appena riscossa, diventa assoluta proprietà del Re, e può S. M. disporre come meglio le aggrada, indipendentemente dal Parlamento e da qualsivoglia altro controllo.

Parmi di avere risposto alle osservazioni messe innanzi dal deputato Valerio, e credo che la Camera sarà per adottare le conclusioni dell'ufficio V.

TORELLI. Io non solo concorro coll'onorevole relatore nel credere che l'elezione del signor Gerbore debba venire convalidata, ma credo eziandio che egli non può essere compreso nel novero degl'impiegati.

Non ha guari, l'onorevole Valerio, allorchè si discuteva sull'elezione del signor Musso, asseriva essere d'uopo andar ben guardinghi nell'annullare le elezioni. Ora, perchè lo stesso non si vorrà dire rispetto all'elezione del signor Gerbore?

Il deputato Valerio cominciò asserendo che in quasi tutti i paesi costituzionali gl'impiegati della lista civile sono considerati come impiegati dello Stato.

Rispondo che noi dobbiamo ricorrere alla nostra legge elettorale quale è scritta, e non possiamo a tal uopo occuparci di quello che si fa negli altri paesi retti a forma costituzionale. Ora, la legge elettorale dice chiaramente all'articolo 98 « che gl'impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, che esercitano impieghi di grado inferiore a quello di intendente generale, non possono essere eletti a deputato. »

Ora vede la Camera che la legge esplicitamente esclude solo gl'impiegati dell'ordine amministrativo inferiori al grado

d'intendente, quelli cioè che *amministrano la cosa pubblica* e che sono dipendenti dal Ministero: e qual è la ragione per cui non ammette questi a sedere nella Camera? La ragione è chiara Egli è perchè, essendo troppo dipendenti dal Ministero, non crede abbastanza libero il loro voto. Ora io chieggo: quale dipendenza ha dal Ministero un impiegato della lista civile? Nessuna affatto. L'onorevole relatore ha dato non ha guari lettura di documenti, i quali vengono a provare come un impiegato della lista civile sia totalmente svincolato da ogni ingerenza col Ministero. Egli è dunque evidente che, se un impiegato della lista civile non ha nulla che fare col Ministero, non è impiegato amministrativo e non è in conseguenza compreso dalla legge, ed il signor Gerbore può benissimo essere eletto a deputato.

Del resto, sull'opposizione fatta che i danari della lista civile perchè vengono dallo Stato, quantunque passino nella Cassa del Re, sono pur sempre dello Stato ha già risposto benissimo l'onorevole relatore, che dal momento che sono passati nella cassa del Re, sono danari privati, e nessuno ha diritto di controllarli, e questa circostanza che il Parlamento che controlla tutte le altre spese dello Stato, laddove non controlla per nulla quelle fatte dal Re, è circostanza vitale per la nostra questione, è quella che caratterizza le spese e quindi anche chi è incaricato di farle.

Io opino adunque per la convalidazione dell'elezione del signor Gerbore, ed affermo di più che non può tampoco figurare fra il numero degl'impiegati dello Stato che seggono alla Camera.

MELLANA. A me pare che l'onorevole deputato Torelli e l'onorevole relatore della Commissione abbiano voluto evitare la questione, e per raggiungere il loro scopo, appoggiati a non so qual sistema costituzionale, hanno affermato doversi considerare il capo dello Stato affatto disgiunto dal Ministero.

Io credo che il Ministero ed il capo dello Stato non si devono disgiungere. Il Ministero è risponsale pel capo dello Stato, il quale è irresponsabile, ma non possono essere disgiunti l'uno dall'altro. Si è fatto distinzione fra impiegati dipendenti dal Ministero ed impiegati dipendenti dal capo dello Stato: ebbene, io dico che questi ultimi, cioè gli impiegati della lista civile non possono sedere in questa Camera, neppure considerati come impiegati.

E qui giovami fare un'osservazione all'onorevole relatore, il quale si è fatto a discorrere degl'impiegati dalla legge ammessi nel Parlamento e di quelli che ne sono esclusi. Io convengo con lui che, se si dovesse rinnovare la legge elettorale forse sarebbero ammessi nel Parlamento alcuni che ne sono esclusi, e ne sarebbero esclusi molti che vi sono ammessi. Ma ora si tratta solo di ragionare sulla legge attuale, ed il signor relatore deve accettarla come essa si trova. E secondo la legge attuale gl'impiegati sono ammessi a sedere nella Camera, in quanto che dipendono da un Ministero responsabile, e al Ministero non è lecito allontanare dal loro posto un impiegato senza giusta causa, e senza dover rendere ragione innanzi alla Camera dell'ingiustizia che con tale rimozione potrebbe commettere.

Ora veda la Camera l'immensa differenza che passa tra l'impiegato puramente governativo e l'impiegato della lista civile.

Nella persona del Re concorre la prerogativa di uno dei tre poteri. Alcuni impiegati dipendono da lui solo, mentre altri impiegati sono sotto la responsabilità ministeriale. Di questi ultimi, che dipendono dalla volontà ministeriale, lo Statuto ha potuto ammettere una parte a sedere nella Camera, in

quanto che la loro indipendenza può essere assicurata o controllata; mentre non può esserlo ugualmente quella degli impiegati della lista civile. Il Re di nulla risponde, ed ove congedasse in massa tutti i suoi impiegati, nessuno potrebbe chiedergliene conto. Ora io domando: che indipendenza possono avere questi impiegati? E che siano veri impiegati, lo dimostra il fatto che essi prestano un giuramento di sudditanza speciale che non si presta da nessun altro cittadino. Io quindi voto per l'annullamento dell'elezione.

Gl'impiegati del Re, che senza la responsabilità ministeriale, esso può liberamente amovere, non possono sedere in questa Camera, inquantochè non avvi alcuno che possa garantire l'indipendenza loro.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Ministero non può rimanere silezioso in faccia alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mellana circa l'estensione della responsabilità ministeriale in ciò che riguarda la lista civile.

Il Ministero ritiene per certo che, dal momento in cui lo Statuto ha stabilito per principio che vi fosse una lista civile, la cui amministrazione è data essenzialmente e personalmente al Re...

MELLANA. Domando la parola.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno... sia nel pieno ed assoluto potere del Re d'amministrare personalmente quel fondo senza renderne conto ad alcuno dei suoi ministri, amministrarlo cioè indipendentemente da ogni sindacato. La cosa non può essere diversamente, inquantochè, quando lo Statuto dice che la dotazione della Corona costituisce una lista civile, la separa naturalmente dall'amministrazione dei fondi dello Stato.

Posto tale principio, io credo che dal medesimo derivino di necessità tutte le conseguenze che se ne devono dedurre.

Potendo la Corona amministrare personalmente il suo patrimonio, può privatamente servirsi per l'amministrazione della sua casa dell'aiuto di chicchessia senza rendere conto ad alcuno.

Nè vale che l'impiegato presti il giuramento, mentrechè, qualunque altro privato potrebbe farlo prestare, per esempio, ad un suo stesso servo nel prenderlo al servizio. Questo è caso ben diverso da quello dell'impiegato dello Stato, il quale, per conseguire il suo stipendio, ha l'obbligo in faccia alla legge di prestare il giuramento. Io non credo che si possa far distinzione tra gl'impiegati che servono il Re nel maneggio della lista civile e le persone che servono qualsiasi privato nell'amministrazione delle sue sostanze. E tanto è vero che la cosa va considerata in questi termini, che nei tempi andati, quando gl'impiegati dell'azienda della casa del Re erano riputati come impiegati dello Stato, erano pure riguardate come tali tutte le persone di servizio del Re. Leggesi la tabella delle onorificenze che si retribuivano, tabella consultata ancora qualche volta per determinare il grado degli impiegati, e si vedrà che il barbiere del Re aveva una onorificenza più grande di un segretario di Stato; che il cuoco ed il cocchiere avevano un corrispettivo assai vistoso.

In Russia, dove la casa imperiale è confusa coll'amministrazione dello Stato, il cocchiere dell'imperatore ha il grado di colonnello.

A nome adunque della stessa logica, io domando questo convalidamento; chieggo anche alla Camera se sarebbe intenzione sua, se sarebbe decoro degl'impiegati lo ammettere che tutto il servitorame della Corte venisse considerato come un complesso d'impiegati. Per questa sola considerazione appare l'evidente, assoluta convenienza di ammettere il principio opposto dagli onorevoli deputati Valerio e Mellana. Oltre

a ciò, anche per ispirito di giustizia, io dico che la legge elettorale non parla in nessunissima maniera di impiegati estranei all'amministrazione dello Stato, e siccome nell'applicazione delle leggi che tolgono qualche cosa ai diritti dei cittadini si deve sempre procedere con severo rigore nella stretta cerchia fissata dai termini positivi della legge stessa, io non veggo come vi sia mezzo di dare una decisione diversa da quella proposta dall'ufficio V, alla quale presto il mio più caldo appoggio.

BERSEZIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MELLANA. Io avevo chiesto la parola prima per rispondere...

BERSEZIO. Io l'ho chiesta per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bersezio per una mozione d'ordine.

BERSEZIO. Mi pare che la Camera, impegnandosi in questa discussione, ha dimenticato quanto si era posto all'ordine del giorno, vale a dire la costituzione definitiva dell'ufficio della Presidenza, la quale importa moltissimo a tutti. *(Rumori a sinistra)* Nel seguire questa discussione, mi pare si perda un tempo il quale è preziosissimo. *(Oh! oh!)* Mi scusino, io non voglio impedire che si ultimi questa questione, desidero che venga un'altra volta in discussione; imperocchè è mia intenzione che solo si sospenda per dar luogo a quanto si è posto all'ordine del giorno. Quindi io proporrei che non si discutesse ulteriormente questa questione, e che si passasse subito alla nomina dell'ufficio definitivo della Camera, e che il relatore venisse in altra volta a riferire su questa elezione.

MELLANA. Io credo che la questione mossa dal deputato Bersezio la si possa chiamare una mozione d'ordine. Tuttavia egli doveva farla prima che si aprisse la discussione, non adesso per troncarla. Egli doveva fare un richiamo all'ordine del giorno, quando si presentò la relazione di elezioni. Comunque però, quand'anche la Camera volesse rimandare questa discussione, io non posso rimanere sotto l'impressione delle parole pronunziate dall'onorevole signor ministro dell'interno. Egli mi ha fatto dire tutto il contrario di quanto io dissi; mi ha fatto cioè disconoscere il principio che, essendo nel Governo costituzionale fissata la lista civile, questa non debba essere compresa nei beni dello Stato. Io non ho mai contestato ciò; anzi, appunto perchè credo che non c'entra il Governo nell'amministrazione di questa lista civile, ho detto che, a maggior ragione, gl'impiegati della medesima non presentavano garanzia d'indipendenza, perchè dipendenti solo dal capo dello Stato, senza quella garanzia che la Costituzione vuole dal capo dello Stato, cioè la responsabilità di un ministro.

Ma il signor ministro dice: volete voi considerare tutti gli impiegati inferiori della lista civile come impiegati dello Stato? Il signor ministro va dunque assai più lontano del caso attuale. Egli vuole ammettere tutti questi piccoli impiegati della lista civile a sedere nella Camera, quando è negato tale onore a tanti altri funzionari dello Stato.

Ma egli soggiunge: essi prestano un giuramento speciale, come io, conte Di San Martino, potrei domandarlo ad un mio servitore.

Io gli rispondo che egli farebbe ridere quando domandasse questo giuramento, mentre invece il giuramento prestato dagl'impiegati della lista civile non si può dire prestato a Vittorio Emanuele, come individuo amministratore della lista civile, ma sibbene alla persona stessa del Re. Dunque questa dipendenza verso il capo dello Stato è fuori di dubbio.

Ma si dirà: sono assurde le vostre supposizioni. Ed io dico

che anche gli assurdi possono avverarsi. Domando quale indipendenza potrà avere una Camera il giorno che sedessero in essa i 40 o 50 impiegati della lista civile. Il che, o signori, non è poi impossibile che avvenga perchè, quando si hanno cinque milioni da spendere, si possono avere 40 o 50 impiegati della lista civile da portare nel seno del Parlamento.

Questa è una delle più gravi e delle più vitali questioni pel sistema costituzionale.

I signori ministri vogliono paragonare gl'impiegati della lista civile agl'impiegati di qualunque siasi individuo; ma essi dimenticano le leggi e gli usi inglesi, si spesse volte invocati nei loro atti.

Essi sanno che in Inghilterra anche gl'impiegati di Corte sono mutati quando mutasi il Ministero, appunto perchè si conosce l'influenza che essi possono esercitare sul capo dello Stato. Ma il Ministero non solo non vorrebbe valersi di questo diritto stabilito nei paesi veramente costituzionali, ma vorrebbe anche dichiarate queste persone indipendenti al punto da poter sedere in questo recinto.

Per me credo che la questione sia tanto grave, da doversi accettare la proposta dell'onorevole Bersezio, perchè questa elezione sia rimandata all'ufficio, acciocchè questo faccia una vera esposizione del sistema costituzionale.

A parer mio, in questo caso la Camera non dovrebbe limitarsi ad una semplice questione trattata burocraticamente, ma dovrebbe farsene una questione di principio; e se tale la vorrà considerare l'onorevole relatore, io credo che troverà e nella pratica dei paesi costituzionali e nel suo senno esempi e ragioni gravissime, dalle quali potrà convincersi che, ove si accettasse la proposta del suo ufficio, ne potrebbero derivare mali incalcolabili alle libere istituzioni che ci reggono.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io sarei stato pronto ad appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Bersezio, onde fosse rimandata ad altra seduta la decisione intorno all'elezione del signor Gerbore; ma dopo che l'onorevole Mellana ha accusato d'incostituzionalità le dottrine sostenute dal Ministero e dal relatore, credo che vi sarebbe un grave inconveniente nel rimandare questa questione. D'altronde sarebbe stata più utile questa mozione, se non si fosse lasciata impegnare la discussione; ma la questione fu ora già trattata con molti argomenti e con molta dottrina, quindi io non credo che si guadagnerebbe gran cosa nel rimandarla all'ufficio o ad un'altra tornata.

L'onorevole Mellana ci ha invitati ad uscire dalle grette considerazioni di persone, di qualità, di carica, e a sollevare alle considerazioni di ordine politico o di ordine costituzionale.

Io credo, o signori, che la prima considerazione costituzionale, quella debb'essere di applicare la legge rigorosamente e, per quanto si può, letteralmente.

Questo io penso essere un principio che debba dominare tutti gli altri nei paesi che godono di ordinamenti costituzionali. Qui non si tratta di determinare quali siano i rapporti del capo dello Stato cogli altri poteri, non si tratta di decidere se nel capo dello Stato vi siano due od una sola persona. Si tratta solo di applicare la legge elettorale, e di applicarla coi lumi del buon senso e della ragione: si tratta di applicarla coi principii riconosciuti nella pratica di tutti i Codici, che, cioè, quando vi è una clausola restrittiva, essa non si può ampliare, e quando vi è dubbio, si debbe restringere.

Per conseguenza io credo che non si debba far altro che applicare l'articolo 98 della legge elettorale, e che qualunque altra considerazione debba essere eliminata da questa discussione. Dio ci liberi dall'ammettere il principio dell'o-

norevole Mellana, che cioè per considerazioni estranee a questa legge si volesse escludere questa o quell'altra persona. Egli ha detto voler eliminare una persona che dipendeva dal capo dello Stato: ma non vi sarebbe un più forte motivo di escludere una persona che dipendesse direttamente da un ministro?

È evidente che un segretario privato di un ministro, se un suo affittavolo fosse eletto membro della Camera, sarebbe molto più dipendente dal Ministero, ed in forza di questo principio di dipendenza, si dovrebbe escludere dall'onore di sedere in questo recinto. Ed allora io potrei aggiungere che quello che si applica ad un ministro, può riferirsi a qualunque membro influente del Parlamento, a qualunque capopartito, e non si dovrebbe ammettere alla Camera che quelle persone che facessero constare di non dipendere nè direttamente nè indirettamente, nè da un ministro, nè da un capo della maggioranza, nè pur anco da capi dell'opposizione, i quali certamente esercitano nelle discussioni una certa e legittima influenza.

Io credo quindi che la dottrina messa avanti dall'onorevole deputato Mellana sia pericolosa, e debbasi condannare con un voto solenne, e che perciò non si possa a meno, per essere fedele ai veri principii costituzionali, di applicare l'articolo 98 della legge elettorale.

Questo dice: « che non possono essere deputati gl'impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente generale. »

Il signor Gerbore è o non è impiegato dell'ordine amministrativo?

Qui sta la vera questione.

La prova che il signor Gerbore non è impiegato dell'ordine amministrativo, si è che quando fu nominato vice-intendente generale della lista civile, immediatamente chiese di far valere i suoi diritti alla pensione di riposo, e vi fu ammesso, perchè fu considerato aver cessato di appartenere alla pubblica amministrazione.

Per motivo di delicatezza, ed anche di economia, si è deciso che egli non godrebbe di questa pensione finchè sarebbe nella carica di vice-intendente generale della lista civile, ma la sua pensione venne però liquidata in ragione del tempo che è rimasto al servizio dello Stato.

Io dico adunque: sinchè non si dimostra che il signor Gerbore è impiegato dello Stato, tutte le altre ragioni sarebbero forse buone se si volesse cambiare la legge elettorale, ma finchè sarà in vigore la legge attuale, se si ammettessero tali ragioni, si verrebbe ad introdurre il pericoloso principio di escludere dalla Camera moltissimi cittadini che avessero ricevuto mandato dai loro elettori, e, ammettendo per tal modo principii che sono affatto estranei alla nostra legge elettorale, ne avverrebbe che le nostre leggi sarebbero interpretate ora in un modo, ora in un altro. Perciò io prego la Camera di sanzionare le conclusioni del suo ufficio.

VALERIO. L'onorevole relatore ha cominciato con una questione pregiudiziale. Egli ha detto: questa questione potrà sollevarsi quando la Camera verrà a fissare il numero degli impiegati che saranno presenti alla Camera, come fece all'occasione dell'elezione dell'onorevole cavaliere Bellono; io invece rispondo che la Camera, ammettendo l'onorevole Bellono, non lo ammise già pel dubbio che egli in allora fosse impiegato, ma perchè non poteva dubitare che un avvocato della Corona fosse inferiore all'ufficio d'intendente generale. Quindi trasportò la questione per vedere se era impiegato a quando si fissava il numero degli impiegati sedenti nella Camera.

Qui invece non vi è dubbio se il signor Gerbore abbia o no un grado inferiore a quello d'intendente generale, perchè egli è vice-intendente. Ciò stando, la questione della sua ammissibilità si debbe ora agitare, e non nell'occasione accennata dall'onorevole relatore.

L'onorevole presidente del Consiglio asserì che conviene applicare tutta la legge, ma nulla di più che la legge.

Io concorro nella sua sentenza, ma affermo in pari tempo che la legge in tal caso statuisce l'esclusione degli impiegati della lista civile aventi grado inferiore. Diffatti, che cosa prescrive la legge? Essa dispone che non potranno essere eletti deputati gli impiegati dell'ordine amministrativo rivestiti di un grado inferiore a quello d'intendente generale.

Ciò posto, è d'uopo indagare se il signor Gerbore debba essere compreso nel novero degli impiegati dell'ordine amministrativo.

Innanzitutto, nessuno potrà a tale proposito contendere che la lista civile sia danaro e patrimonio della nazione, e qualora essa venga non rettamente amministrata, spetti alla nazione il dare quel supplemento che si ravviserà necessario in seguito alla mala amministrazione.

Per conseguenza è alto interesse della nazione avvisare a che tal denaro non sia sprecato o malamente adoperato. Oltre di che giova por mente che l'intendente generale della lista civile è nominato dal Ministero, e che il signor Gerbore, il quale è vice-intendente della lista civile, è nominato da un impiegato del Ministero stesso, e quindi è subordinato ad un funzionario dipendente dai signori ministri.

Tali essendo le cose, ecco che il signor Gerbore rimane collocato nella categoria degli impiegati amministrativi, ecco che trovasi sottoposto all'azione efficace della volontà dei signori ministri.

Il signor ministro ha detto: se si venisse ad escludere dalla Camera l'affittavolo di uno dei ministri, quale aberrazione non sarebbe questa, quale disordine non si porterebbe nella legge elettorale? Ma io gli rispondo che il patrimonio privato dei ministri non è il patrimonio della nazione, e che se i signori ministri faranno dei cattivi affari, tanto peggio per loro, ma non toccherà certamente alla nazione a supplire alle deficienze che saranno per derivarne loro. Fortunatamente i signori ministri amministrano troppo bene le cose loro, perchè si abbia a temere che questo caso ipotetico possa avverarsi.

La tesi poi, riflettente alla pensione, messa in campo dal signor ministro, prova ad evidenza contro di lui medesimo. Ma perchè, se veramente queste due amministrazioni sono separate, perchè il signor Gerbore sarebbe egli così ampiamente generoso da rinunciare ad una pensione che gli è devoluta di diritto? Evidentemente egli questa pensione non l'accetta, perchè dalla stessa sorgente, cioè dalla cassa dei contribuenti, egli già percepisce un altro stipendio che gli viene anche per la via ministeriale, perchè è il Ministero che indrettamente lo chiama a questa carica. Per tutte queste ragioni io credo che, stando alla legge elettorale, senza nullamente alterarne il senso, applicandolo anzi con tutto rigore, non si possa fare a meno che dichiarare nulla l'elezione del signor Gerbore, siccome impiegato amministrativo non avente il grado d'intendente generale.

PALERMI, relatore. Io non intendo prolungare più oltre questa discussione, perchè sono persuaso che gli argomenti desunti dallo spirito e dal testo dello Statuto, della legge elettorale e delle altre leggi che si sono allegate a favore dell'eleggibilità del cavaliere Gerbore, argomenti che l'onorevole Mellana chiama *burocratici*, abbiano sufficientemente illuminata la Camera.

Voglio solamente dare uno schiarimento intorno alla nomina del sovrintendente generale della lista civile.

Due specie di funzioni sono attribuite al sovrintendente generale della lista civile. Egli è il capo dell'amministrazione della dotazione della Corona. Egli è inoltre uno dei tre *alti funzionari di Corte*, essendo gli altri due il prefetto del palazzo ed il primo aiutante di campo, e ciò in conseguenza della riforma dello stato della Casa reale, riforma introdotta dal reale decreto del 24 gennaio 1849, contrassegnato Ricci.

Quindi è che per queste alte funzioni di Corte il sovrintendente generale della lista civile debbe necessariamente essere, come è, nominato per reale decreto sulla proposta e col contrassegno di un ministro responsabile. Ma notate, o signori, che in queste funzioni di Corte il sovrintendente generale non può mai essere surrogato dal vice-intendente generale della lista civile; in caso d'impedimento o d'assenza, viene surrogato da uno degli altri due funzionari. Egli è unicamente nelle cose patrimoniali ed amministrative che può essere rappresentato dal vice-intendente generale. Laonde, se il sovrintendente generale facesse parte di questa Camera, io non esiterei ad annoverarlo fra i 51 impiegati.

Non aggiungerò altre parole, ritenendo la questione abbastanza chiarita, e che la Camera voglia passare alla votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio V per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Giuseppe Gerbore a deputato del collegio di Quart.

(Sono approvate.)

GIURAMENTO DI DEPUTATI.

PRESIDENTE. Siccome vi sono alcuni deputati i quali o non erano presenti, o non sono stati nominati alla seduta reale, per cui non hanno prestato il giuramento, darò perciò ora prima lettura della formola del medesimo, invitando in seguito i signori deputati che saranno chiamati a prestare il giuramento.

Prestano giuramento i seguenti deputati:

Della Motta, Ravina, Airenti, Arconati, Bezzi, Vicari, Mellana, Cadorna Carlo, Cornero, Balbi-Senarega, Campana, Moia, Borella, Depretis.

NOMINA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la costituzione dell'ufficio della Presidenza.

Procedendosi anzitutto alla elezione del presidente, i signori deputati sono invitati a scrivere un nome solo sopra la scheda.

Risultamento della votazione:

Votevoli	107
Maggioranza assoluta	54
BON-COMPAGNI ebbe voti	74

Pareto 20, Galvagno 6, Lanza 2, Tecchio 2, Revel 1, De-foresta 1, Cadorna 1.

Il deputato Bon-Compagni avendo conseguito oltre la maggioranza assoluta, io lo proclamo presidente della Camera.

Si passa alla nomina dei due vice-presidenti.

Risultamento della votazione :

Votanti	102
Maggioranza	52
BENSO ebbe voti	73
LANZA	69

Sineo 19, Depretis, 15, Arnulfo 8, Tecchio 4, Deforesta 2, Galvagno 2, Asproni 2, Pareto 2, Sappa 2, Serra F. 1, Robecchi 1, Cadorna 1, Cabella 1.

I signori Benso e Lanza, avendo ottenuto la maggioranza assoluta, li proclamo vice-presidenti della Camera.

Si passa allo squittinio per l'elezione dei quattro segretari.

Risultamento della votazione :

Votanti	105
Maggioranza	52
Cavallini	82
Farina Paolo	76
Airenti	75
Louaraz	61

Buttini 22, Mazza Pietro 20, Saracco 8, De Viry 7, Arnulfo 7, Riccardi Ernesto 7, Brignone 6, Borella 6, gli altri dispersi.

I signori Cavallini, Farina Paolo, Airenti e Louaraz sono in conseguenza proclamati a segretari della Camera.

Si procede allo squittinio per la nomina dei due questori.

Risultamento della votazione :

Votanti	94
Maggioranza	48
Valvassori	71
Bottone	59

Brignone 25, Botta 12, Michelini 4, Pallieri 3, gli altri dispersi.

I signori Valvassori e Bottone sono pertanto proclamati questori della Camera.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE BRUNATI, DECANO D'ETÀ,

INDI DEL PRESIDENTE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Installazione del nuovo ufficio presidenziale — Presentazione dei seguenti progetti di legge del ministro delle finanze: Esercizio provvisorio del bilancio fino a tutto marzo 1854; Bilancio attivo e passivo del 1854, ed esposizione dello stato finanziario; Modificazione alla tariffa sanitaria per bastimenti che approdano nei porti dello Stato; Fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna; Cessione dell'antico arsenale militare di Nizza al municipio; Modificazioni daziarie riguardo ai cereali — Convalidamento dell'elezione del collegio di Stradella — Discussione sull'elezione del 2° collegio di Nizza in capo del signor Giulio Avigdor, console prussiano — Parole del ministro degli affari esteri e del deputato Deforesta in appoggio dell'elezione, e opposizioni dei deputati Tecchio, relatore, Farina Paolo e Sineo — Annullamento dell'elezione — Deliberazione per la risposta al discorso della Corona — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia, sul riordinamento dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'esercito — Sorteggio degli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

RICCARDI ERNESTO, segretario provvisorio, legge il processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il direttore generale della società nazionale anonima dell'Egida delle provincie fa omaggio alla Ca-

mera di 150 copie degli statuti di questa società istituita per lo stabilimento d'una cassa agrario-fondiarie e di sconto di crediti ipotecari.

Questo stampato verrà distribuito ai signori deputati.

L'avvocato Enrico Prandi fa pur omaggio alla Camera di due esemplari d'un opuscolo intitolato: *Alla memoria di Vincenzo Gioberti*, i quali saranno depositati alla biblioteca della Camera.